**ACCORDO DI RECIPROCITA'**
**AI SENSI DELL'ART. 6 lettera t) D.M. 150/2023**

**TRA**

**PRIMAVERA FORENSE s.r.l.**, c.f. e p.i. 13949171006, con sede a Roma in Via Santamaura, 46, pec primaveraforense@legalmail.it, iscritto al n. 322 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, nella persona del suo responsabile Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA**,** c.f. GNGGNN72C06H282Q

e

**ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT SRL ,** c.f. e p.i. 04222800163, con sede in Bergamo alla via Nullo 6, pec accademiadr@pecspace.it, iscritto al n. 1058 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, nella persona del suo responsabile avv. Alessandra Grassi, CF GRSLSN78C60F205K

* * *

**PREMESSO CHE**

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e. ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo.
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione.
- Gli organismi sopra citati intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano il presente accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) del D.M. 150/2023.
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia.

**ART. 1**
**PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**ART. 2**
**DEFINIZIONI**

***Accordo*** – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 6, lettera t), D.M. 150/2023.
***Organismo Referente*** – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente.
***Organismo Competente*** - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente.

**ART. 3**
**OGGETTO DELL'ACCORDO**

**3.1** Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra le parti, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di

mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

| ORGANISMO | INDIRIZZO SEDE | CITTA' | Tribunale competente |
|---|---|---|---|
| **PRIMAVERA FORENSE** | Via Santamaura, 46 | Roma | Roma |

| ORGANISMO | INDIRIZZO SEDE | CITTA' | Tribunale competente |
|---|---|---|---|
| **ACCADEMIADR SOCIETA' BENEFIT SRL** | Via F. Nullo 6 | Bergamo | **Bergamo** |
| | Viale C. Battisti 43 | Treviglio (BG) | **Bergamo** |
| | Via Mascari 67 | Lecco (LC) | Lecco |
| | Via A. Manzoni 12 | Vailate (CR) | Cremona |
| | Via Daverio 7 | Milano(M() | Milano |
| | Via Biancamano 14 | Monza (MB) | Monza |
| | Via G. Parini 3 | Meda (MB) | Monza |
| | Via Per Iseo 6a | Erbusco( BS) | Brescia |
| | Via Piacenza 34 A | Crema | Cremona |
| | Via Natale Battaglia 25 | Milano (MI) | Milano |
| | Via Gonzaga 1 | Castiglion e (MN) | Mantova |
| | Piazza Spallino 8 | Carimate (CO) | Como |
| | Via G. Marconi 3-5-7 | Arenzano (GE) | Genova |
| | Via Montepertico 22/24 | La Spezia | La Spezia |
| | Piazza Vanvitelli 15 | Napoli | Napoli |
| | Via Garibaldi 5 | Romagna no Sesia (NO) | Novara |
| | Via XX Settembre 52 | Borgosesi a (VC) | Vicenza |
| | Via Madonna 1 | Coneglian o (TV) | Treviso |

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le ulteriori sedi operative che verranno aperte e autorizzate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

**ART. 4**
**GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

**4.1** In virtù del presente Protocollo di Intesa, le Parti potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede legale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo Competente oppure in modalità telematica.

**4.2** L'Organismo Competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.

**4.3** Le Parti si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio.

**4.4** Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.

**4.5** Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

**ART. 5**
**REGOLE OPERATIVE**

**5.1** Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide:

**IPOTESI A**: gestione della relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore.
**IPOTESI B**: gestione della relativa procedura di mediazione con un Mediatore dell'Organismo competente.
**IPOTESI C:** gestione della relativa procedura di mediazione con proprio Mediatore e con modalità interamente online, in conformità con il proprio Regolamento.
**IPOTESI D**: gestione mista della procedura in cui una o più parti sono online e una o più parti sono in presenza presso la sede territorialmente competente.

**5.2** L'Organismo referente protocolla l'istanza e trasmette a mezzo mail i seguenti dati, entro e non oltre due giorni lavorativi, all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.

| | |
|---|---|
| NR MEDIAZIONE | |
| PARTE ISTANTE | |
| AVV. PARTE ISTANTE | |
| PARTE CHIAMATA | |
| MEDIATORE | |
| VALORE DELLA CONTROVERSIA | |
| FORO COMPETENTE | |

| | |
|---|---|
| OGGETTO | |

**5.3** Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento - per quanto di propria competenza -, indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.

**5.4** Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente.

**5.5** Nell'Ipotesi C, l'Organismo Referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

**5.6** Gli Organismi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente qualsiasi fatto attinente alla procedura affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni (ad esempio necessità di rinvii, sostituzioni mediatore…).

**ART. 6**
**COMPETENZE ECONOMICHE**

**6.1** Le parti applicano il proprio tariffario di cui al regolamento vigente.

**6.2** L'Organismo Referente si occuperà dell'incasso e della fatturazione delle spese di avvio e le spese di mediazione dovute.
Le spese di avvio restano di competenza esclusiva dell'Organismo Referente, così come il rimborso degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

**6.3** Le indennità di mediazione a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:
**Ipotesi A**
L'organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **30%, oltre IVA**, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.
La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

**Ipotesi B**
Nel caso in cui all'organismo territorialmente competente sarà demandata l'intera gestione della procedura, al medesimo sarà riconosciuto un corrispettivo pari al **70%, oltre IVA,** delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure. Tale importo ricomprende il corrispettivo dovuto al mediatore.
La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

**Ipotesi C**
L'Organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **10% oltre IVA**, delle spese

di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

**Ipotesi D**

L'Organismo territorialmente competente ove richiesto dall'organismo referente, può mettere a disposizione un mediatore che sarà nominato co-mediatore e che sarà presente in sede ad assistere le parti ivi presenti. In tale ipotesi L'Organismo territorialmente competente avrà diritto ad un corrispettivo pari al **50%, oltre iva,** delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure.

**ART. 7**

**RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

**7.1** Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso dovrà comunque essere garantita la conclusione delle procedure di mediazione in corso.

**ART. 8**

**CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

**8.1** Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/o comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Roma/ Bergamo, 4 novembre 2024

Per Primavera Forense srl
Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA

_____

Giovanni
Giangreco
Marotta
05.11.2024
08:16:28
GMT+02:00

Per AccademiADR Società Benefit srl
Avv. Alessandra Grassi

Alessandra Grassi
Firmato da Alessandra Grassi

_____